



Istruzione n. 7 dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (esecuzione e dei fallimenti nella «situazione straordinaria»)

del 16 aprile 2020

A. Contesto e scopo

1. Alla luce della pandemia di Covid-19, il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha dichiarato la «situazione straordinaria» in Svizzera ai sensi della legge sulle epidemie. Il 18 marzo 2020 il Consiglio federale ha dichiarato, per mezzo di un'ordinanza di necessità, la sospensione generale secondo l'articolo 62 LEF per il periodo dal 19 marzo al 4 aprile 2020. Alla sospensione hanno fatto immediatamente seguito le ferie dell'esecuzione, che terminano il 19 aprile 2020.

2. Il 9 aprile 2020 il Consiglio federale ha dichiarato che la sospensione non sarà prorogata, annunciando misure alternative a sostegno del settore esecuzioni e fallimenti a partire dal 20 aprile 2020. In seguito, ossia il 16 aprile 2020, il Consiglio federale, oltre ad adeguare l'avviso di eccedenza dei debiti e a introdurre una nuova procedura di moratoria, ha anche approntato modifiche mirate alle normative in materia di esecuzione.¹

3. La presente istruzione (lett. B) verte sull'applicazione della legge sulla esecuzione e sul fallimento a partire dal 20 aprile 2020, tenendo particolare conto delle specifiche modifiche di legge adottate in materia dal Consiglio federale il 16 aprile 2020 (senza le misure riguardanti il sovraindebitamento e la moratoria concordataria speciale).

B. Istruzioni e raccomandazioni

1. Notificazioni

4. A partire dal 20 aprile 2020, gli uffici dovranno di nuovo (far) procedere a tutte le notificazioni, applicando di norma le disposizioni pertinenti, ossia gli articoli 64 segg. e 34 LEF (risp. per gli atti esecutivi e gli avvisi).

1.1. Atti esecutivi

5. Gli atti esecutivi (in particolare il precetto esecutivo, la comminatoria di fallimento o il verbale di pignoramento) vanno notificati tenendo conto delle prescrizioni formali di cui agli articoli 34 e 64 segg. LEF. La notificazione va fatta rispettando per quanto possibile le raccomandazioni

¹ [Comunicato stampa](#) del 16.4.2020.

dell'UFSP, all'occorrenza ricorrendo agli accorgimenti del caso (mascherine, apposita casella per la consegna, ecc.). Va sempre tenuto a mente che la ricezione dell'atto – e, nel caso di un precetto esecutivo, la messa a verbale di un'eventuale opposizione – va certificata unicamente dalla persona notificante. La firma del debitore non è né necessaria né prevista dalla legge.

6. L'alternativa di ritirare gli atti in loco deve sempre essere facoltativa (e non generare costi supplementari) ed è ammissibile soltanto se l'ufficio può attuare le raccomandazioni dell'UFSP (all'occorrenza p. es. con vetri divisorii, limitazione del pubblico presente effettuando controlli o ricevendo su appuntamento, porte aperte o automatiche, ecc.) Il destinatario dell'invito a ritirare l'atto va reso attento alle possibilità alternative (p. es. quella di richiedere per telefono la notificazione a domicilio).

1.2. Avvisi

7. Gli avvisi ai sensi dell'articolo 34 LEF continueranno a essere notificati con posta raccomandata o in altro modo contro ricevuta (cfr. tuttavia in merito i n. 1.3 e 1.4 *infra*). Anche in questo frangente vanno rispettate le raccomandazioni dell'UFSP.

1.3 Scaglionamento delle notificazioni in caso di sovraccarico dei servizi di recapito

8. Alla luce della situazione straordinaria e della lunga sospensione «di fatto» (19.3. – 20.4), è verosimile che il numero degli atti da notificare a partire dal 20 aprile 2020 sarà elevatissimo. Agli uffici, in particolare quelli molto sollecitati, converrà pertanto scaglionare le notificazioni (anche anticipando eventuali congestioni presso i fornitori esterni, in particolare la Posta svizzera). Eventuali ritardi di notificazione che ne risultano sono in una certa misura inevitabili durante la situazione straordinaria e vanno tollerati in uno spirito di ponderazione generale degli interessi. Non costituiscono, agli occhi dell'Alta vigilanza LEF, alcuna violazione degli obblighi o ritardata giustizia da parte degli uffici.

1.4. Agevolazioni di notificazione e restituzione a norma dell'ordinanza COVID-19 del 16 aprile 2020 sulla giustizia e il diritto procedurale

9. Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale)², introducendo agevolazioni per le notificazioni nelle procedure esecutive. Tuttavia, le agevolazioni si applicano soltanto se (1) «un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito o se nel caso specifico la notificazione per via ordinaria è a priori impossibile o priva di probabilità di successo in ragione di circostanze particolari», (2) la notificazione è fatta con avviso di ricevimento e (3) il destinatario ne è stato previamente informato.

La pertinente disposizione ha il tenore seguente:

Art. 7 Notificazione senza ricevuta

¹ In deroga agli articoli 34, 64 capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d'esecuzione e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso di ricevimento senza ricevuta di conferma, se:

- a. un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito o se nel caso specifico la notificazione per via ordinaria è a priori impossibile o priva di probabilità di successo in ragione di circostanze particolari; e
- b. il destinatario è stato informato in merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica al più tardi il giorno precedente la notificazione oppure si può supporre che ne sia stato informato per scritto o elettronicamente al più tardi il giorno precedente.

² L'avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l'attestazione di cui all'articolo 72 capoverso 2 LEF.

² <https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2020/2020-04-16/vo-covid19-justiz-i.pdf>.

³ RS 281.1

Art. 8 Restituzione

In deroga all'articolo 33 capoverso 4 LEF, la decisione relativa alla restituzione di un termine non osservato spetta all'ufficio d'esecuzione o all'ufficio dei fallimenti competente, se il termine decorre con una notificazione ai sensi dell'articolo 7.

10. Estratto del rapporto del Consiglio federale illustrante l'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale:

- *In deroga al diritto vigente, nel diritto di necessità è ammessa anche la notificazione senza ricevuta da parte del ricevente, purché la notificazione sia confermata da un avviso di ricevimento. È in particolare il caso della modalità di spedizione «**Posta A Plus**» della **Posta svizzera**. Sono comunque ipotizzabili anche altre modalità di notificazione se nello specifico è rilasciato un avviso di ricevimento. In caso di controversia, la prova dell'avvenuta notificazione incombe all'ufficio esecuzioni e fallimenti all'origine della notificazione.*
- *La notificazione agevolata è ammissibile unicamente se sono adempite **due condizioni cumulative**:*
 - *La notificazione agevolata con avviso di ricevimento dev'essere stata preceduta da un **tentativo fallito** da parte dell'autorità (o della posta o di un altro fornitore di servizi operante per suo conto) di notificare l'atto per via ordinaria con ricevuta oppure, nello specifico, dev'essere stabilito che un tale tentativo di notificazione per via ordinaria è a priori impossibile o privo di probabilità di successo. Può essere il caso in particolare di un **destinatario particolarmente a rischio** o assente per malattia in un luogo in cui non è possibile notificargli gli atti.*
 - *L'autorità notificante deve aver **avvisato** il destinatario per telefono, **al più tardi il giorno prima, della notificazione specifica** oppure deve poter supporre che il destinatario ne sia stato informato (con avviso scritto o elettronico) al più tardi il giorno prima. In caso di controversia competerà all'autorità all'origine della notificazione provare che l'informazione preliminare è stata corretta in termini temporali e formali.*
 - *Nel caso, del tutto eccezionale, di una notificazione con solo avviso di ricevimento, tale avviso sostituisce l'attestazione di cui all'articolo 72 capoverso 2 LEF.*

11. Un tentativo di notificazione può fallire anche se non è possibile seguire le raccomandazioni dell'UFSP nel caso specifico. Può considerarsi a priori impossibile la notificazione in determinate strutture sanitarie o case per anziani sprovviste di sufficienti provvedimenti edilizi di protezione o soggette a divieti di visita oppure in aziende commerciali che hanno cessato l'attività, purché l'ufficio sia a conoscenza di tali circostanze. Le disposizioni sulla notificazione alternativa si applicano sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche.

12. L'Alta vigilanza LEF ritiene che tra le «altre modalità di notificazione» con avviso di ricevimento rientra anche la notificazione elettronica su una piattaforma di trasmissione protetta (con conferma del «ritiro» da parte del destinatario identificato).

13. In virtù dell'articolo 33 capoverso 4 LEF, l'autorità di vigilanza o l'autorità giudiziaria competente può, su richiesta motivata, disporre la **restituzione di un termine** che sia stato oltrepassato senza colpa. L'articolo 8 dell'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale **attribuisce tale competenza all'ufficio esecuzioni e fallimenti competente**, nella misura in cui si tratti della restituzione di un termine decorrente con una notificazione ai sensi dell'articolo 7. Questo per tener conto del rischio che i termini decorrenti con notificazioni senza avviso di ricevimento potrebbero rendere più frequenti gli atti omessi. Al contempo si sgravano le altre

autorità. Le condizioni per la restituzione restano inalterate e risultano dall'articolo 33 capoverso 4 LEF.

2. Esecuzione di pignoramenti, sequestri e ritenzioni

14. L'esecuzione di un pignoramento presuppone in genere il contatto personale con i debitori al loro domicilio o nell'ufficio.

15. L'esperienza insegna che gran parte dei pignoramenti riguarda debitori ricorrenti. Il Tribunale federale ha stabilito che la presenza del debitore non è indispensabile se l'ufficio esecuzioni dispone delle informazioni necessarie e conosce le circostanze (DTE 112 III 14, consid. 5a, cfr. anche DTE 38 I 189, consid. 1). È pertanto possibile eseguire in assenza del debitore tutti i pignoramenti notificati per i quali sono in corso misure preliminari (pignoramenti di salari, oggetti, ecc.). Il debitore può esserne informato con l'avviso di pignoramento. I conteggi salariali attuali o altri documenti possono essere richiesti per telefono o e-mail al debitore stesso, ma anche al datore di lavoro o a terzi. Il pignoramento esplica i suoi effetti con la consegna del verbale di pignoramento.

16. Inoltre accade spesso di dover eseguire pignoramenti infruttuosi (beneficiari dell'aiuto sociale, pensionati beneficiari di prestazioni complementari, tossicodipendenti, ecc.). L'ufficio esecuzioni ha la facoltà di procurarsi informazioni rilevanti rivolgendosi a terzi (servizi sociali, curatori, servizi AVS). In base a tali informazioni è indifferibile eseguire pignoramenti in assenza del debitore.

17. Talvolta i debitori saldano i debiti dopo aver ricevuto l'avviso di pignoramento. All'avviso andrebbero pertanto allegate le coordinate per il pagamento (p. es. una polizza di versamento PVR). In questi casi il procedimento può svolgersi senza contatti personali.

3. Realizzazione (incanti online)

18. In virtù della legge sulla esecuzione e sul fallimento, per le realizzazioni sono ammessi soltanto l'incanto pubblico o la vendita a trattative private (cfr. tuttavia il n. 3.2 *infra*). Gli incanti pubblici «classici» non sono conformi al divieto di assembramento.

3.1 Realizzazione di fondi

19. Se – per rispettare le prescrizioni dell'UFSP – occorre limitare il numero di partecipanti a un incanto pubblico per la realizzazione di un fondo, è probabile che alcuni potenziali offerenti non possano essere ammessi. Con riferimento al principio della massimizzazione dei ricavi, va del resto considerato che nella situazione straordinaria è improbabile trovare un numero sufficientemente folto di offerenti, ragion per cui il ricavo risulterebbe ridotto. Anche durante la visita sussiste il rischio di assembramenti. Perfino laddove sia possibile evitarli (p.es. prevedendo appuntamenti individuali), le visite di immobili abitati possono risultare inesigibili (sempre che tali «visite degli interni» siano indispensabili e non possano essere evitate ripiegando p.es. su riprese video). In molti casi sarà pertanto opportuno differire la realizzazione del fondo

– anche nell’interesse del debitore e dei creditori poiché, date le difficili circostanze del momento, sono probabili ricavi meno consistenti.

20. Il differimento non è necessario se tutte le parti acconsentono a vendere il fondo a trattative private.

3.2 Realizzazione di beni mobili, in particolare incanti online

21. Con l’articolo 9 dell’ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale, il Consiglio federale ha previsto un’ulteriore modalità di realizzazione per beni mobili.

22. Estratto del rapporto del Consiglio federale illustrante l’ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale:

In seguito al divieto di manifestazioni pubbliche (art. 6 dell’ordinanza 2 COVID-19), attualmente gli incanti pubblici tradizionali non sono possibili. Vari uffici esecuzioni procedevano con successo ad aste online già prima della crisi del coronavirus. In merito esistono tuttavia talune incertezze giuridiche. L’articolo 9 dichiara ammissibile l’incanto su una piattaforma in linea accessibile al pubblico, alla stregua di un’ulteriore possibilità di realizzazione accanto al pubblico incanto e alla vendita a trattative private (cpv. 1). Questa disposizione rende possibile una realizzazione anche nella situazione attuale.

*L’ufficiale esecutore stabilisce le modalità dell’incanto online accertandosi che venga tenuto conto degli interessi delle parti nel miglior modo possibile. Questo per garantire che l’incanto su una piattaforma online non si svolga a scapito delle parti. In linea di massima è l’ufficiale a decidere se e su quale piattaforma online procedere all’incanto. **Entrano in linea di conto piattaforme commerciali private, quali ad esempio «ricardo.ch» o «ebay.ch», ma anche piattaforme delle autorità esecutive stesse.** Eventuali condizioni generali della piattaforma online non dovrebbero essere d’ostacolo alla realizzazione. Ad ogni modo, l’ufficiale deve ritenere, avendo valutato l’insieme delle circostanze, che l’utilizzo di una determinata piattaforma online permetta di salvaguardare al meglio gli interessi delle parti, il che in genere significa ricavare il massimo dalla vendita. [...]. **Le parti vanno sempre avvisate in anticipo sul prospettato incanto online; possono essere informate sia per scritto sia per e-mail.***

Per il resto si rimanda agli articoli 127, 128 e 129 capoverso 2 LEF, applicabili per analogia alla realizzazione su mercati online (cpv. 3).

23. L’ordinanza di necessità e i relativi commenti *non* si esprimono in merito all’ammissibilità e alle modalità di incanti online in base alla legge previgente (e al termine della validità dell’ordinanza stessa).

C. Entrata in vigore

24. La presente istruzione entra in vigore il 20 aprile 2020. Resta valida fino al 30 settembre 2020, a meno che sia abrogata prima o prorogata con decreto speciale.

Informazioni

L’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell’Ufficio federale di giustizia (oa-schkq@bj.admin.ch) resta a disposizione per fornire informazioni in ogni momento.

ALTA VIGILANZA
IN MATERIA DI ESECUZIONE E FALLIMENTO

Prof. Rodrigo Rodriguez